



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Servizi Generali

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPORANEA DI VIA VALSUGANA

Art. 1. Finalità

Il Comune di Castelfranco Veneto istituisce l'area attrezzata di sosta temporanea di via Valsugana per promuovere e favorire lo sviluppo turistico della città, ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33, in conformità con quanto stabilito dall'art. 185 del D. Lgs. 28/4/1992, n. 285 e dall'art. 378 del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 2. Individuazione della struttura

Con il presente regolamento il Comune di Castelfranco Veneto disciplina l'uso della struttura attrezzata di sosta temporanea istituita in via Valsugana, nell'area meglio individuata nella allegata planimetria.

Art. 3. Modalità di gestione

L'area attrezzata di sosta temporanea è gestita direttamente dal Comune o mediante apposita convenzione, al fine di garantire uno spazio esclusivo destinato alla sosta temporanea delle autocaravan (camper) transitanti a fini turistici per il Comune di Castelfranco Veneto.

Art. 4. Descrizione del servizio

I servizi offerti con l'istituzione dell'area attrezzata di sosta temporanea comprendono:

- n. 8 spazi per la sosta temporanea di autocaravan;
- una colonna di servizio pozzetto di scarico;
- una colonna di scarico per cassette estraibili;
- una fontana per rifornimento di acqua potabile;
- otto erogatori di energia elettrica;
- contenitori per raccolta rifiuti differenziata.

Art. 5. Limitazioni generali

I veicoli di cui all'art. 3 possono accedere all'area di sosta temporanea e permanervi in sosta per un tempo massimo di quarantotto ore consecutive e con un intervallo, tra l'uscita e il successivo ingresso, di tre giorni al fine di consentire l'uso dell'area a maggior utenza.

La violazione di quanto disposto dal comma precedente comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e la rimozione del mezzo a spese del trasgressore.

Considerata prioritaria e fondamentale la finalità turistica itinerante di cui all'art. 1, con ordinanza sindacale possono essere introdotte delle limitazioni di accesso per usi non compatibili con quanto previsto dal presente regolamento.

E' fatta salva la possibilità di prevedere delle fasce orarie in cui è consentito esclusivamente l'uso dei servizi accessori (carico, scarico, rifornimento, ecc.).

Art. 6. Regole di comportamento

La sosta nell'area attrezzata è consentita solo ai veicoli autocaravan (definiti dall'art. 54 lett. M) D. Lgs 285/92 "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente") esclusivamente per fini turistici.

Nell'area attrezzata di sosta temporanea trovano applicazione le disposizioni dei regolamenti comunali, salvo quanto diversamente stabilito da norme di legge o di regolamento.

In particolare, è fatto divieto di lordare o danneggiare l'area, abbandonare rifiuti, scaricare i w.c. dei camper fuori dell'apposito pozzetto, accendere fuochi, lavare e stendere panni o giocare con palloni, esporre bombole, barbecue, ecc., o con altri attrezzi all'interno dell'area, nonché commettere ivi qualsiasi atto che possa produrre danni a cose e/o persone ovvero comportare spreco di energia elettrica o acqua potabile.

E' fatto divieto di campeggio. Ai fini del presente regolamento si ha campeggio quando, oltre che con le sole ruote dei veicoli, o altri supporti di stabilizzazione, l'area viene occupata da altre attrezzature, siano esse accessorie o meno del veicolo, quali tende, pedane, piedini, scalette e simili, ovvero quando il suolo viene occupato da oggetti, utensili o attrezzature o altri materiali (a titolo di esempio: fornelli, tavoli, sedie, sdraio, pentole, catini, stendibiancheria, ecc.).

La presenza di cani è consentita a condizione che gli stessi siano assicurati al guinzaglio o muniti di idonea museruola e comunque non rechino disturbo a terzi.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile, all'interno del vetro parabrezza del proprio veicolo, il ticket attestante la regolare sosta per il periodo previsto, non superiore alle 48 ore. I veicoli presenti all'interno dell'area camper, che non espongono l'attestazione di sosta regolare in corso di validità o che ne siano sprovvisti, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7. Tariffe

La misura delle tariffe per i servizi offerti nell'area attrezzata, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono stabilite dal Comune e di esse è data idonea e puntuale informativa all'utenza.

Art. 8. Sanzioni per la sosta eccedente il periodo di pagamento

La sosta prolungata oltre il tempo del pagamento comporta l'applicazione, a carico di ogni veicolo, di una sanzione da Euro 25,00 ad Euro 150,00 per ogni giorno di sosta successiva a quella per cui si è pagato o frazione dello stesso.

Per giorno di sosta successiva si intende quello che inizia dalla prima ora successiva alla scadenza del periodo di pagamento e, a seguire, per quello che inizia dalla prima ora successiva alla scadenza delle successive 24 ore, 48 ore e così via.

Art. 9. Sanzioni

Salvo quanto previsto nel precedente 8, la violazione di una qualsiasi delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 500,00, da applicarsi secondo la procedura stabilita dalla Legge 23/11/1981, n. 689.

Qualsiasi danneggiamento delle strutture, come pure il mancato pagamento delle tariffe e delle spese del servizio, sarà perseguito nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 10. Norma finale

Con l'ordinanza prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 28/4/1992, n. 285, verrà disposta l'installazione della relativa segnaletica stradale.

Copia del presente regolamento è affissa in luogo ben visibile all'ingresso dell'area attrezzata.